Citta' metropolitana di Torino

A/1270 R.R. 10/R/2003 - pubblicazione di annuncio relativo a D.D. n. 2770 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Tepice, in Comune di Santena, ad uso agricolo, assentita all'azienda Agricola RONCO GIOVANNI & FILIBERTO.

- Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2770 del 17/05/2023: Pratica n. A1270
- "Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (... omissis ...)

## **DETERMINA**

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola RONCO GIOVANNI & FILIBERTO con sede legale in Santena Via Longoria n. 7b - P.IVA 02612120010 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Tepice, in Comune di Santena, ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

- 1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° GIUGNO** ed il **30 SETTEMBRE di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi 36 l/s, la portata media non superi 2,15 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **22.700 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
- 2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Santena, distinti in Catasto dal Foglio 3 particelle nn. 199, 37,279,51,50,46,235,270,49,48,43,234,47,177 aventi la superficie complessiva di **Ha 06.27.00**;
- 3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia **uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico pari a 30 l/s**;
- 4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
- 5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
- 6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-

- 2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
- 7. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)